

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS 148/15

DM 95442/16

CIRC. INPS 197/15 “Prime indicazioni per l’applicazione del D.Lgs. n. 148/15”.

CIRC. INPS 139/16 “Le causali di intervento ed i criteri di esame previsti dal D. M. 15 aprile 2016, n. 95442”.

CIRC. INPS 9/17 “Cig Istruzioni tecniche - compilazione UniEmens”.

MESS. HERMES 2908/16 “Il nuovo procedimento di concessione e obbligo della Relazione tecnica”.

MESS. HERMES 3777/19 istruttoria domande CIGO – Indicazioni operative

DISPOSIZIONI GENERALI SINTESI

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche APPRENDISTI con contratto di apprendistato professionalizzante.
REQUISITI SOGGETTIVI	<ul style="list-style-type: none">Anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 GIORNI presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda.
DURATA MASSIMA COMPLESSIVA	<ul style="list-style-type: none">Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 MESI IN UN QUINQUENNIO MOBILE.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	<ul style="list-style-type: none">Il contributo addizionale è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON DOVUTO SINO AL 31/12/21.
MODALITÀ DI EROGAZIONE A CONGUAGLIO	<ul style="list-style-type: none">Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato, di regola, dall'impresa.Viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 MESI
MODALITÀ DI EROGAZIONE A PAGAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none">CIGO: Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all'allegato 2. Circ 197/15CIGS: la competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS rimane del Ministero del Lavoro

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE - SINTESI

DURATA	<ul style="list-style-type: none">• Limite massimo delle 52 SETTIMANE DI CIGO in un biennio mobile;• Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di UN TERZO DELLE ORE ORDINARIE LAVORABILI NEL BIENNIO MOBILE, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione di CIG;• Per ciascuna UNITA' PRODUTTIVA, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale autorizzati non possono superare la durata massima complessiva di 24 MESI (per le imprese dell'edilizia il limite è di 30 mesi) in un quinquennio mobile
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<ul style="list-style-type: none">• La domanda deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.• Il termine di 15 GIORNI dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.• Per le causali EONE il termine è la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;

NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una **ORGANIZZAZIONE AUTONOMA**.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento di un'attività idonea a realizzare **L'INTERO CICLO PRODUTTIVO** o una sua fase completa, unitamente alla presenza di **LAVORATORI IN FORZA** in via continuativa.

Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i **CANTIERI TEMPORANEI DI LAVORO**, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA



ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA CIGO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE OO.SS

comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
RELATIVA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (art 14
D.lgs 148/15);

RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA così come previsto
dall'art. 2 DM 95442/16;

DOCUMENTO D'IDENTITA' del dichiarante;

Eventuale ulteriore documentazione in base alla causale
prescelta (si rimanda al DM)

CONSULTAZIONE SINDACALE (ART. 14)

- **RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI**
 - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
- **ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIÙ RAPPRESENTATIVE (CGIL-CISL-UIL)**

1. COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- Cause della sospensione o riduzione orario
- Entità e durata prevedibile
- Numero dei lavoratori interessati

2. ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE (a richiesta di una delle parti)

All'atto della presentazione della domanda di CIGO deve essere data comunicazione dell'esecuzione di questi adempimenti

ART. 14 D.LGS. 148/15 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE – CHIARIMENTI

(HERMES 3777/19)

L'azienda deve allegare alla domanda di concessione della CIGO, pena l'inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R.

Al fine di avere prova certa della data in cui la comunicazione è pervenuta ai destinatari, l'azienda deve altresì allegare copia delle ricevute di avvenuta consegna (PEC, raccomandata A/R, Fax)

Nel caso in cui l'azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, non è necessario che dimostri anche l'avvenuta notifica delle relative comunicazioni.

Non è necessario dare prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del d.lgs. 148/2015, e, quindi, di essere state preventivamente informate dall'azienda di quanto previsto dall'art. 14 medesimo.

Viene ribadito l'obbligo, per le imprese del settore edile di attivazione della procedura di consultazione, solo in caso di richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane.



CONCESSIONE INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA: FATTISPECIE (D.M. N° 95442/16)

ART.3

MANCANZA DI
LAVORO/COMMESSE

CRISI DI MERCATO

ART.4

FINE CANTIERE

FINE LAVORO

FINE FASE LAVORATIVA

PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA AI PROGETTI

ART.5

MANCANZA DI MATERIE
PRIME O COMPONENTI

ART.6

EVENTI METEO

ART.8

INCENDI ALLUVIONI SISMI
CROLLI MANCANZA
ENERGIA ELETTRICA

IMPRATICABILITÀ DEI
LOCALI ANCHE PER ORDINE
DI PUBBLICA AUTORITÀ

SOSPENSIONE O
RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ
PER ORDINE DI PUBBLICA
AUTORITÀ PER CAUSE NON
IMPUTABILI

ART.9

GUASTO AI MACCHINARI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.



REQUISITI GENERALI

RELAZIONE TECNICA (CIRC. 139/16)

TRANSITORIETA' DELL'EVENTO

RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

NON IMPUTABILITA' DELLA CAUSALE

TRANSITORIETA' DELL'EVENTO

Si può ricorrere alla CIGO per **CRISI DI BREVE DURATA E DI NATURA TRANSITORIA**

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Sotto il profilo della “temporaneità” dell'evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90).

RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La ripresa dell'attività aziendale deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.

A tal fine è necessario che l'azienda provveda ad allegare documentazione comprovante le iniziative poste in essere per la ripresa dell'attività lavorativa (ad es: copie di preventivi, nuove acquisizione di ordini e commesse, partecipazione a gare di appalto o a fiere del settore etc) in modo tale da consentire alla Sede di valutare positivamente l'istanza;

NON IMPUTABILITA' DELLA CAUSALE

Consiste non solo nella involontarietà, assenza di imperizia e negligenza o inadempienze dell'azienda e dei suoi dipendenti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale.

Si precisa che la non imputabilità è da valutarsi in riferimento all'intero ciclo produttivo, comprensivo dei rapporti intercorrenti tra azienda ed eventuali terze parti (Committenti, fornitori ecc.)

Ad esempio non può considerarsi integrata la causale «Mancanza di materie prime» nel caso in cui la mancanza delle stesse derivi da eventi imputabili al fornitore, rientrando la fattispecie nella responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

ART. 11: SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA


SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Attivabile in caso di
domande incomplete o
carenti della
documentazione
necessaria

In caso di **SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA**
l'INPS può richiedere all'impresa di fornire
ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione della richiesta
gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria;

Il mancato riscontro alle suddette richieste verrà valutato
negativamente in sede di definizione delle domande

Altresì non sarà ammesso il riesame basato su
integrazioni richieste ex art 11 DM 95442 e non
trasmesse nei termini indicati;



CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE

COMUNICAZIONI
SINDACALI

COMUNICAZIONE ALLE
OO.SS CARENTE DEGLI
ELEMENTI NECESSARI (*Cause
della sospensione o riduzione
orario, Entità e durata
prevedibile, Numero dei
lavoratori interessati*);

COMUNICAZIONE TARDIVA o
CONCOMITANTE;

Mancata comunicazione alla
RSU/RSA aziendale;

Mancato invio ad una delle 3
sigle considerate da prassi
consolidata maggiormente
rappresentative a livello
nazionale (CGIL – CISL- UIL);

Mancata allegazione ricevuta
di avvenuta consegna.

CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE

RELAZIONE
TECNICA
DETTAGLIATA

Mancanza documento d'identità del legale rappresentante/dichiarante;

Carenza nella descrizione e indicazioni degli elementi essenziali (transitorietà, non imputabilità e prevedibilità di ripresa);

Mancata compilazione della tabella sull'«Andamento degli **INDICATORI** economico-finanziari di bilancio».

CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE

IN CASO DI **EVENTO METEO**

EVENTI
METEO

Carenza o addirittura mancanza della descrizione della attività e della fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

Mancata indicazione dell'ubicazione del cantiere e delle giornate o ore effettivamente richieste;

In caso di pioggia nei giorni precedenti a quello richiesto, spesso viene richiesto pioggia e non fango;

Discordanza tra quanto dichiarato in RT e quanto richiesto in domanda.

NOVITA INTRODOTTE DALLA CIRC. N° 125/21

INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIARE POST «DL SOSTEGNO»

DL N° 41/21

- DL 73/21 «DL SOSTEGNI BIS»(L. 106/21)
- DL 99/21 (abrogato dalla L. 106/21 ma con effetti e rapporti giuridici salvi)
- DL 103/21 (convertito in L 125/21)



SITUAZIONE POST 30/06/21

ART. 50 BIS COMMA 2 DL 73/2021

CARATTERISTICHE

- Previste 17 settimane di cassa covid fruibili dal 01/07/21 al 31/10/21 in continuità con il DL 41/21
- dipendenti in forza al 30/06/21

BENEFICIARI

- Datori di lavoro delle industrie tessili, confezionamento di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia
- ATECO 2007 13, 14 E 15



SITUAZIONE POST 30/06/21



CIGO COVID TESSILE

(ART. 50 BIS COMMA 2 di 73/2021)

**DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL
31/10/2021**

CIGO NON COVID

**DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN CASO
DI FRUIZIONE DELLA CIG**